I Beni Digitali



TRACCIA PER I CORSISTI DELLA SSPL DELL'UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA I ANNO – A.A. 2021/2022

Beni digitali

"stringhe di bit, sequenze di cifre binarie, 0 e 1, che hanno valore economico" (D. Quah, *Digital goods and the new economy*)


Non-rivalità

espandibilità all'infinito

a-spazialità

separabilità

ri-combinabilità



Beni Digitali

Digital goods

Information goods*

*datizzazione quale risultato del processo di digitalizzazione

Virtual goods**

**sottocategoria, cioè quei beni oggetto di microtransazioni all'interno delle community per giochi on line, gift o accessori per avatar o all'interno di alcuni sistemi di social network dato: «rappresentazione originaria/oggettiva non interpretata di un fenomeno, evento o fatto effettuate attraverso simboli o combinazioni di simboli o altra forma espressiva»

informazione: «deriva da un dato, o più verosimilmente da un insieme di dati, che sono stati sottoposti a un processo di interpretazione che li ha resi significativi per il destinatario» Informazione e dato rappresentano allora le due categorie di *digital goods* che pongono le maggiori criticità (e le maggiori necessità) per l'individuazione di una serie di regole giuridiche in grado di rispondere alle esigenze dei nuovi contesti; la questione diviene, peraltro, più delicata al momento della considerazione di quella particolare macro-categoria di dati che è costituita dai dati personali, sulla quale si è appuntata la normativa europea

FONTI UE (trattamento dati personali e tutela delle persone fisiche)

- Convenzione n. 108 del 1981 (Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personali)
- Direttiva 95/46 ("relativa alla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione dei dati")
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016
- Protocollo di modifica della Convenzione 108: Convenzione 108+ del 2018

Dati

(beni economici - beni giuridici- digital goods)

DATI PERSONALI (Reg 2016/679)

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o social

DATI NON PERSONALI (Reg 2018/1807)

«dati»: i dati diversi dai dati personali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

- dati che già in origine non si riferiscono ad una persona fisica identificata o identificabile (es. dati sulle condizioni meteorologiche);
- dati che inizialmente erano personali ma che poi sono stati **anonimizzati**, e quindi, non essendo più attribuibili ad una persona fisica sono dati non personali.


Dati – Dati personali – BIG DATA

Proprietà ed accesso // Limiti del paradigma proprietario


Autorizzazione al trattamento: ruolo del consenso

Dalla Digital Economy alla Data Driven Economy

BENI MATERIALI -- Contenuti digitali (dati) – BENI IMMATERIALI



DATI – INFORMAZIONE – CONOSCENZA



BENE DIGITALE – BENE ECONOMICO – BENE GIURIDICO

Servizi della ICT Society

Direttiva 98/48/CE

(modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche)

Direttiva 2015/1535

(procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)

qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi

Software

Sequenza di informazioni e di istruzioni, scritte in un linguaggio di programmazione, per ottenere un determinato risultato e per compiere funzioni in un dispositivo elettronico; tali istruzioni formano il codice sorgente, trasformato, mediante un compilatore, in codice oggetto, che la CPU (Central Processor Unit) è in grado di elaborare

(Sedehi, Ingegneria economica del software)

- ☐ Insieme di istruzioni poste in sequenza espresse in un linguaggio comprensibile all'uomo (linguaggio di programmazione)
- □ l'insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazione dati
- ☐ Un insieme o parte dei programmi, delle procedure e delle regole necessarie per il funzionamento di un sistema di elaborazione dati, in esso compresa anche la relativa documentazione

Software applicativi

Elaboratori di testo

Fogli elettronici


Database

Grafica

Comunicazioni

Didattica

Giochi



Software, Firmware & Hardware

Hardware: l'insieme delle componenti fisiche, non modificabili (alimentatori, elementi circuitali fissi, unità di memoria, ecc.)

Firmware: l'insieme delle istruzioni e delle applicazioni presenti permanentemente nella memoria di un sistema e che non possono essere modificate dall'utente.

Cosa composta?

Cosa complessa?

Cosa connessa?

oppure

Beni indipendenti?

Software, Firmware & Hardware

Vendita individuale?

Vendita in bundle?

Cassazione Civile Terza Sezione 19161/2014

l'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer

qualora il licenziatario non le accetti, non potrà utilizzare il software e dovrà contattare il produttore o l'installatore per conoscere le modalità di restituzione allo scopo di ottenere il rimborso del prezzo

Licenze

Programmi proprietari

Programmi non proprietari

Titolare del diritto concede (dietro corrispettivo) la **licenza d'uso** che permette di installare e fruire dell'applicazione, senza divenirne proprietari o poter apportare modifiche

Software libero (copyleft)

Open source

Tutela autoriale del software

FONTI

DIR. 1991/250/CE (tutela dei programmi per elaboratore)

D.lgs. 518/1992 (novella della legge 633/1941)

DIR. 2009/24/CE (tutela dei programmi per elaboratore)

ART 1 – Legge 633/1941

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

ART 2 – Legge 633/1941

In particolare sono comprese nella protezione:

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

15

Cass. civ. Sez. I Sent., 13/06/2014, n. 13524

La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il "software", che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto meritevole di tutela il programma "Giava", predisposto per le agenzie di viaggio e composto da una sezione contabile e da una sezione per la vendita dei biglietti, valutandolo originale sia sotto il profilo della funzionalità, sia sotto quello strutturale e algoritmico del "software")

Titolarità del diritto

Art. 6.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 7.

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 10.

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Diritti dell'autore dell'opera

Art. 12

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.


Art.12 bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Contratto di sviluppo

Custom-made software

- 1. Progettazione (studio di fattibilità)
- 2. Realizzazione (fase esecutiva)
- 3. Verifica (collaudo)





DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

Art. 64-bis.

- 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
- a) *la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma*. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
- b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

20

Cass. civ. Sez. I Sent., 21/07/2011, n. 16041

La concessione di licenza di uso del "software" effettuata dal titolare - che ne ha un diritto personale ed esclusivo, protetto dal diritto d'autore ai sensi dell'art. 64 bis, lett. c), della legge n. 633 del 1941 - a favore di una impresa il cui ramo di azienda sia successivamente ceduto a terzi, rientra tra i contratti nei quali può subentrare l'acquirente dell'azienda, ma solo in mancanza di una specifica pattuizione contraria tra il titolare del diritto ed il suo contraente licenziatario; invero, la particolare personalità del diritto in questione, legato all'inventiva, implica di regola il dominio pieno del suo titolare anche sulla determinazione dell'uso da parte dei terzi e, sussistendo piena identificazione tra il contratto di licenza di uso ed il suo oggetto, esclude detto passaggio ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., cioè in modo automatico e quale contratto d'impresa, anche tale norma facendo salva una diversa pattuizione con cui le parti originarie abbiano voluto stabilire la incedibilità ulteriore di un diritto già ceduto.

Indicazioni bibliografiche:

Contaldo, «L'informatica del diritto» in G Cassano (a cura di) L'informatica per il giurista, Maggioli, 2019, p. 9 ss.

Caso – Pascuzzi, «Il diritto d'autore nell'era digitale» in Pascuzzi (a cura di) Il diritto dell'era digitale, ed. il Mulino, 2019, p. 145 ss.

Guarda, «Software e diritti di proprietà intellettuale» in Pascuzzi (a cura di) Il diritto dell'era digitale, ed. il Mulino, 2019, p. 227 ss.

Arezzo, «Protezione del segreto e tutela del software: convergenze, sovrapposizioni, conflitti» in Il Diritto Industriale, 2018, p. 145 ss.

Mastelia, «Profili evolutivi della tutela del software. Commento a Cass. 13.06.2014, n. 13524» in Il Diritto Industriale, 2015, p.259 ss

Manstretta, «Violazione del diritto d'autore su un'App tra problemi di quantificazione del danno in via equitativa e di raccordo tra disciplina delle banche dati e del software, in Diritto di Internet, 2021, p.477 ss.